



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 122

Del, 15 MAG 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto del Commissario Prefettizio del 4 aprile 2012 e succ.)

VISTA la comunicazione di notizia di reato del Comando Polizia Locale redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta al prot. n. 5655 in data 17.2.2012, dalla quale si rileva che il sig. IULIANO MICHELE nato a Giungano (SA) il 30.9.1933, residente in Capaccio (SA) alla Via Licinella 86, ha posto in essere in località Licinella, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato alla Via Licinella 86, 92, riportato in catasto terreni al foglio 69 particelle 121, 122 di sua proprietà, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

- Struttura tipo tettoia/porticato delle dimensioni di m 7,95 x 5,13 x 2,85 di altezza alla gronda, realizzata con materiale ligneo, conglomerato cementizio e amianto, con parziale chiusura ai tre lati mediante elementi edilizi modulari. In fase di completamento e priva di infissi.
- Installazione di caravan adibito a deposito nella disponibilità del sig. Iuliano Romeo, con dimensioni di m 2,20 x 4,60;

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona B residenziale;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981 e s.m.i;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite completamente abusive, risultano destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo dell'area e sono utilizzabili autonomamente per caratteristiche e dimensioni, esorbitando dalla nozione di pertinenzialità, pertanto trattandosi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, l'esecuzione delle opere stesse è subordinata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a permesso di costruire;

CONSIDERATO ALTRESI' essendo inoltre ininfluenza ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento, secondo una giurisprudenza costante, sia il materiale con il quale sono costruite le opere sia la durezza dei manufatti stessi, e che le stesse costituiscono immagine di degrado;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Al Sig. IULIANO MICHELE, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di

90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, sig. IULIANO MICHELE, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAP di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio.

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D/A

Il Responsabile del Settore
arch. Rodolfo SABELLI

